

===== Allegato "A" della Raccolta n. 3628 =====

===== **STATUTO ASSOCIAZIONE** =====

===== **COSTITUZIONE** =====

===== **DENOMINAZIONE** =====

===== **Art. 1** =====

È costituita l'Associazione denominata **"MONDECO (Organizzazione di educazione condivisa per il mondo) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"** o in forma abbreviata **"MONDECO ONLUS"**. =====

L'Associazione assume e utilizza la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. =====

===== **FINALITA'** =====

===== **Art. 2** =====

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività previste dall'art. 10 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 460/97 nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della formazione e della beneficenza, rivolte in via esclusiva a favore di minori abbandonati o in situazioni di disadattamento o devianza, orfani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, immigrati in condizioni di svantaggio economico e sociale e altre persone in stato di indigenza, sia in Italia che all'estero. =====

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione si propone di: =====

- promuovere, realizzare e sostenere progetti di cooperazione internazionale nei Paesi in via di Sviluppo diretti a garantire l'accoglienza, l'assistenza e il reinserimento sociale e lavorativo a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche tramite la collaborazione di personale in Servizio Civile Volontario, attenendosi alla normativa prevista dalle leggi vigenti; =====

- promuovere, realizzare e sostenere progetti a carattere socio-educativo, sia in Italia che nei PVS, volti a rimuovere o alleviare lo stato di difficoltà e di bisogno in cui versano minori abbandonati o in situazioni di disadattamento o devianza, orfani e disabili fisici e psichici, attuando una forma di "cooperazione educativa condivisa" con la realtà nella quale il progetto viene inserito; =====

- sostenere realtà già operanti nei PVS che si occupano dell'accoglienza, del recupero e della promozione educativa di minori abbandonati, orfani o disabili fisici e psichici e del reinserimento sociale e lavorativo di persone povere ed emarginate; =====

- collaborare e interagire con le popolazioni dei PVS coinvolti nella realizzazione dei programmi di cooperazione al fine di sviluppare un progetto integrato e rispettoso dei



reali bisogni della realtà locale; =====

- promuovere progetti di adozione a distanza di minori svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; =====

- promuovere iniziative di formazione e istruzione, sia in Italia che all'estero, rivolte a persone in condizione di svantaggio economico, familiare e sociale volte all'inserimento sociale e lavorativo; =====

- organizzare campi di lavoro volontario nei progetti intrapresi, nelle realtà sostenute o in altre situazioni di bisogno; =====

- effettuare erogazioni in denaro o in natura a favore di singoli soggetti che versano in condizioni di disagio ed a favore di enti che operano in favore di soggetti che versano in condizioni di bisogno; =====

- promuovere iniziative di sensibilizzazione volte a diffondere una pedagogia interculturale tesa al riconoscimento delle differenze e alla valorizzazione delle stesse, una visione del Sud del Mondo quale ricchezza di culture, usi e costumi, una cultura di pace intesa come "convivialità delle differenze, principi ed ideali di mondialità, cooperazione e solidarietà tra i popoli per la lotta contro l'emarginazione, le discriminazioni, la povertà e l'ignoranza". =====

È fatto comunque divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) comma 1

art. 10 D. Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nei limiti consentiti dal comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. =====

L'Associazione si impegna, inoltre, a svolgere la propria missione e le relative attività nel rispetto dei seguenti principi: il rispetto delle altrui culture, usi, costumi e religioni; il rispetto del diritto di autodeterminazione del proprio sviluppo da parte delle popolazioni locali; l'instaurazione di un rapporto di amicizia, solidarietà e condivisione con tutte le realtà interessate; il rispetto dell'ambiente.

===== SEDE E DURATA =====

===== **Art. 3** =====

L'associazione ha sede in Muggiò (MI), Via Villoresi n. 15. =  
La durata della Associazione è illimitata. =====

===== ENTRATE E PATRIMONIO =====

===== **Art. 4** =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: =====

- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione; =====
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio; =====
- beni mobili ed immobili che eventualmente diverranno di proprietà dell'Associazione. =====

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: =====

- quote associative; =====



- contributi degli associati per le spese relative alle realizzazioni delle attività istituzionali dell'Associazione; ===
- erogazioni liberali da chiunque effettuate; =====
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche ed entrate derivanti da convenzioni; =====
- contributi di organismi internazionali; =====
- rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; =====
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività direttamente connesse e accessorie alle istituzionali; =====
- fondi derivanti dall'occasionale organizzazione di manifestazioni, da sottoscrizioni o cene sociali, da mostre di beneficenza, da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. =====

E' vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle

ad esse direttamente connesse. =====

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e ri-  
serve agli associati. =====

===== ASSOCIATI =====

===== **Art. 5** =====

Sono soci le persone fisiche, giuridiche, le associazioni e  
gli Enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il pre-  
sente statuto ("soci fondatori") e quelli la cui proposta di  
ammissione verrà accolta dal Consiglio Direttivo e che verse-  
ranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione an-  
nualmente stabilita ("soci ordinari"). =====

La presente classificazione si intende dettata a soli fini  
classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà di-  
scriminatoria di una categoria di soci rispetto all'altra. In  
particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli  
stessi doveri nei confronti dell'Associazione, che si impegna  
in tal modo a prevedere una disciplina uniforme del rapporto  
associativo e delle modalità associative volte a garantire  
l'effettività del rapporto medesimo, senza prevedere quindi  
alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associa-  
ti. Pertanto tutti gli associati maggiori di età hanno tra  
l'altro diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni  
dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi  
direttivi dell'Associazione. =====

La quota del socio è intrasmissibile e non è rivalutabile. ===



È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. =====

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. =====

===== **Art. 6** =====

L'ammissione e l'esclusione dei soci vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. =====

La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, e previo versamento della quota associativa. =====

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie ed esclusione. =====

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per il mancato pagamento della quota associativa per l'esercizio solare in corso, per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'Associazione, o qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o degli eventuali regolamenti, alle delibere assembleari o a quelle del Consiglio Direttivo. =====

Tale provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione,

che deciderà sull'argomento nella prima riunione convocata.

La decisione dell'Assemblea è inappellabile. =====

In ogni caso il socio non ha diritto al rimborso della quota associativa. =====

===== **Art. 7** =====

Sono organi dell'Associazione: =====

- l'Assemblea dei soci; =====
- il Consiglio Direttivo; =====
- il Presidente del Consiglio Direttivo; =====
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico se nominati dall'Assemblea; =====
- il Collegio dei Proviviri, se nominati dall'Assemblea. =====

===== ASSEMBLEA =====

===== **Art. 8** =====

L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è organo sovranamente deliberativo fondamentale dell'Associazione. =====

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i presenti. =====

L'assemblea è convocata mediante avviso (lettera scritta, fax, e-mail) inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in alternativa, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione. L'assemblea potrà deliberare la regolamen-





tazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato. =====

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia. =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e, se prevista, la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione. =====

L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, presenti in proprio o per delega. =====

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice degli associati. =====

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione sarà tuttavia necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. =====

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio economico/finanziario consuntivo e di quello preventivo e, comunque ogni qualvolta si renda neces-

saria per le esigenze dell'Associazione ed ogniqualvolta lo richieda il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. =====

Spetta all'assemblea deliberare in merito: =====

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; =====

- alla nomina del Consiglio Direttivo; =====

- alla nomina del Collegio dei Revisori, o del Revisore Unico;

- alla nomina del Collegio dei Probiviri; =====

- all'approvazione ed alla modificazione dello statuto e di regolamenti; =====

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre; =====

- allo scioglimento dell'Associazione. =====

Ogni associato ha diritto ad un solo voto. =====

Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. =====

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati seduta stante. =====

Qualora l'Assemblea dovesse deliberare un emolumento ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, tale compenso non dovrà superare il compenso massimo previsto, dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 e dal D. L. 21 giugno 1995 n. 239 convertito dalla L. 3 agosto 1995 n. 336 e successive mo-



dificazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle  
società per azioni. =====

===== CONSIGLIO DIRETTIVO =====

===== **Art. 9** =====

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto  
da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in ca-  
rica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. =====

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge al suo  
interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. =====

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più  
membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà  
altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri  
cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la  
quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Con-  
siglio Direttivo che li ha cooptati. =====

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordi-  
naria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione  
dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo  
statuto riservano all'assemblea. =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Pre-  
sidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richie-  
sta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, ed, in ogni  
caso, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al  
bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota  
associativa annuale. =====

Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. =====

Compete al Consiglio Direttivo: =====

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; ===
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tali bilanci dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese; =====
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli associati; =====
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; =====
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee



con voto consultivo; =====

- stabilire l'importo della quota associativa annuale; =====

- nominare Comitati tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. =====

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre regolamenti interni per disciplinare e organizzare le attività della associazione, che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione. =====

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax, e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite telegramma almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso. =====

===== PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

===== Art. 10 =====

Il Presidente: =====

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; =====
- è autorizzato, per conto dell'Associazione, ad eseguire pagamenti e, previa delibera del Consiglio Direttivo, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; =====
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle litigative e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa; =====
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne firma le deliberazioni e sottoscrive il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo da presentare agli associati; =====
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. =====

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. =====

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei poteri at-



tribuiti, ai Consiglieri Delegati eventualmente nominati. ====  
Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici,  
la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza  
per impedimento del Presidente. =====

==== COLLEGIO DEI REVISORI o REVISORE UNICO (se nominato) ====

===== **Art.11** =====

L'assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti,  
composto da tre membri effettivi e due supplenti, o un Revisore  
Unico scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori  
contabili. =====

Compete al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico la vigilanza  
sulla corretta gestione e amministrazione dell'Associazione e la  
redazione della relazione al bilancio o rendiconto annuale da  
presentare al Consiglio Direttivo. =====

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

===== COLLEGIO DEI PROBIVIRI =====

===== **Art. 12** =====

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e  
l'Associazione o i suoi organi, potranno essere sottoposte, in  
tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni  
altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre  
Probiviri eventualmente nominato dall'Assemblea; essi giudicheranno  
ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà  
inappellabile. =====

===== BILANCIO =====

===== **Art. 13** =====

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio economico/finanziario consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. =====

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE =====

===== **Art. 14** =====

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio dell'Associazione che eventualmente residuasse dopo l'estinzione dei debiti dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== NORMA DI CHIUSURA =====

===== **Art. 15** =====

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 4 dicembre 1997





n. 460. =====  
F.TO SPINELLI Ilaria =====  
F.TO AVV. LUIGI ANDREA FALCE, NOTAIO =====  
=====

**Copia conforme all'originale, munito delle firme di legge; consta di 26  
(ventisei) facciate.** =====

**Muggiò, 17 luglio 2008** =====

~~~~~ 7

